

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

### **tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane e la Federazione Speleologica Toscana per lo sviluppo di attività di tutela e valorizzazione delle cavità e forme carsiche delle Alpi Apuane, con particolare riguardo a quelle presenti all'interno delle aree contigue di cava**

#### **Premesso che:**

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane, più avanti Parco, ha tra i propri obiettivi strategici, la conservazione e la valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio di propria competenza, comprendendo quello ricadente all'interno dei confini dell'area protetta, delle aree contigue e delle aree contigue di cava;

Il Parco intende attuare la tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche, comprendendo quelle costituite dal patrimonio carsico, soprattutto in quelle aree dove tali risorse sono messe maggiormente a rischio per la contestuale presenza di attività antropiche potenzialmente impattanti;

La Federazione Speleologica Toscana, più avanti F.S.T., costituita il 14 maggio 1967 e con durata illimitata, opera ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, è un'associazione apolitica, senza scopo di lucro ed ha sede sociale nel comune di Livorno;

La F.S.T., tra le diverse finalità indicate nel proprio statuto, contribuisce alla protezione delle grotte, nonché alla tutela del paesaggio carsico di superficie, attraverso attività di ricerca scientifica e speleologica, nonché attività divulgative ed educative;

La F.S.T. cura il catasto delle grotte, pubblicato sul proprio sito web, che contribuisce alla formazione e implementazione del Catasto Regionale delle grotte e delle aree carsiche della Toscana, istituito presso la Giunta regionale, elemento costitutivo del sistema conoscitivo ed informativo regionale;

La F.S.T. partecipa, attraverso propri esperti speleologici, alla Commissione speleologica regionale, istituita ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 aprile 1984, n. 20 "Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia", quale organo tecnico consultivo della Giunta e del Consiglio regionale della Toscana, per le tematiche in oggetto;

La F.S.T. offre da tempo al Parco e alle altre amministrazioni deputate alla protezione e al controllo dell'ambiente, il proprio contributo di conoscenza scientifica e di approccio logistico alle cavità e alle forme carsiche, finalizzato alla loro tutela e valorizzazione, nonché alla prevenzione e mitigazione di possibili impatti negativi.

**Tutto ciò premesso,  
i soggetti sottoscrittori del presente atto convengono quanto segue:**

#### **Art. 1 – Finalità**

1. Il presente Protocollo ha come fine lo sviluppo di attività volte alla conoscenza, tutela, valorizzazione e fruizione in sicurezza del patrimonio carsico ipogeo ed epigeo delle Alpi Apuane, ricadente nel territorio di competenza del Parco, con particolare riferimento a quello interno alle aree in cui è consentito l'esercizio delle attività estrattive, dove maggiori sono i rischi che ne sia compromessa la consistenza, il valore ambientale e la fruizione.

2. Il Parco e la F.S.T. convengono che le principali azioni da svolgere per attuare la presente finalità sono le seguenti:

- a) i piani di coltivazione devono riportare uno stato attuale dell'area in cui sia segnalata la presenza delle cavità carsiche censite e sia rappresentata la loro conformazione in relazione ai previsti avanzamenti dei fronti di cava;
- b) le attività di coltivazione devono essere interrotte laddove siano intercettate cavità e forme carsiche, per permettere al Parco, alla F.S.T. e agli altri soggetti competenti, di effettuare le opportune verifiche;
- c) i piani di coltivazione e i relativi studi di impatto ambientale devono contenere la descrizione dell'ambiente carsico, le previsioni di possibili impatti nonché tutte le idonee misure di mitigazione e monitoraggio;
- d) nell'esercizio delle attività estrattive deve essere posta particolare attenzione alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti e delle acque di lavorazione al fine di evitare impatti negativi sull'ambiente carsico;
- e) gli ingressi delle cavità carsiche devono essere mantenuti liberi da detriti, devono essere protetti dalle infiltrazioni di acque miste a materiali fini e ne deve essere garantito l'accesso per la esplorazione speleologica;
- f) gli ingressi delle cavità carsiche che si trovano all'interno delle aree di cava, devono poter essere raggiunti in sicurezza, attraverso un percorso individuato di concerto con il soggetto gestore della cava e indicato in apposita cartellonistica posta all'esterno dell'area di cava medesima.

#### **Art. 2 – Impegni comuni**

1. Le finalità del precedente articolo costituiscono obiettivi comuni del Parco e della F.S.T., da perseguire nello svolgimento delle proprie attività istituzionali e segnatamente:

- a) per il Parco nello svolgimento delle attività di formazione dei propri strumenti pianificatori e programmatori, di rilascio delle autorizzazioni per interventi nel territorio di propria competenza e nei relativi controlli ambientali;
- b) per la F.S.T. nello svolgimento delle attività di esplorazione speleologica e scientifica delle cavità carsiche, nelle attività di implementazione del Catasto Regionale delle grotte e delle aree carsiche della Toscana e nelle attività divulgative ed educative.

2. Il Parco e la F.S.T. si impegnano a scambiarsi reciprocamente le conoscenze acquisite in merito al patrimonio carsico delle Alpi Apuane, al fine di realizzare le finalità di cui al precedente articolo.

3. I due partner si impegnano a coinvolgere altri soggetti, pubblici e privati, che condividano lo spirito e la lettera del presente Protocollo, attraverso altri e analoghi atti, distinti o integrativi del presente.

#### **Art. 3 – Impegni del Parco**

1. Il Parco, nel corso dei processi di formazione dei propri strumenti pianificatori e programmatori, si impegna a richiedere alla F.S.T. contributi da rendersi sulla base delle relative conoscenze dell'ambiente carsico delle Alpi Apuane.

2. Il Parco, nel corso dei procedimenti di rilascio delle pronunce di compatibilità ambientale e delle autorizzazioni di propria competenza che riguardano aree in cui è segnalata la presenza di cavità e forme carsiche di rilievo, si impegna a richiedere alla F.S.T. contributi resi sulla base delle relative conoscenze dell'ambiente carsico delle Alpi Apuane.

#### **Art. 4 – Impegni della F.S.T.**

1. La F.S.T. si impegna a segnalare al Parco ogni nuova cavità e forma carsica suscettibile di essere tutelata ed inserita nel Catasto Regionale delle grotte e delle aree carsiche della Toscana.

2. La F.S.T. si impegna a segnalare al Parco ogni attività antropica che possa compromettere la consistenza, il valore ambientale e la fruizione delle cavità carsiche presenti nelle Alpi Apuane.

3. La F.S.T. si impegna ad effettuare sopralluoghi congiunti con il Parco e le altre amministrazioni competenti al fine di verificare la consistenza, il valore ambientale, l'accessibilità e la fruibilità delle cavità carsiche presenti nelle Alpi Apuane.

#### **Art. 5 – Ulteriori impegni relativi alla predisposizione di cartellonistica illustrativa**

1. Il Parco e la F.S.T. convengono che la conoscenza, la divulgazione e la fruizione del patrimonio carsico apuano sono condizioni fondamentali per la sua compiuta tutela e valorizzazione. Pertanto, compatibilmente con le risorse logistiche e finanziarie disponibili, si impegnano a predisporre un sistema di cartellonistica illustrativa caratterizzata indicativamente dai seguenti contenuti, che contribuisca a svilupparne la conoscenza:

- a) i loghi dei due partner;
- b) un testo descrittivo della cavità carsica, accompagnato da eventuali immagini;
- c) le modalità di esplorazione speleologica in sicurezza da adottare;
- d) gli eventuali rischi connessi a particolari condizioni della cavità carsica e del suo intorno;
- e) il percorso da seguire per raggiungere in sicurezza l'accesso della cavità dal bordo esterno dell'area di cava, nel caso la cavità carsica si trovi all'interno di un'area di escavazione.

2. Il Parco e la F.S.T. predispongono la cartellonistica illustrativa di cui sopra secondo le seguenti modalità:

- a) collaborano alla messa a punto di un cartello illustrativo tipo da utilizzare come modello base per la cartellonistica successiva;
- b) collaborano alla predisposizione dei progetti grafici dei cartelli illustrativi delle cavità e forme carsiche per le quali si ritiene utile fornire tali informazioni;
- c) predispongono il progetto grafico dei cartelli illustrativi delle cavità carsiche interne o contigue alle aree di cava, la cui installazione è effettuata a cura e spese del titolare della attività di cava, come misura di mitigazione, monitoraggio o compensazione connessa al rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale;
- d) predispongono il progetto grafico e l'installazione dei cartelli illustrativi delle cavità e forme carsiche interne all'area parco, a seconda delle rispettive disponibilità logistiche e finanziarie;
- e) compatibilmente con le risorse logistiche e finanziarie disponibili, è prioritaria la predisposizione dei cartelli illustrativi delle cavità carsiche per le quali a giudizio del Parco o della F.S.T. si renda necessario fornire informazioni per motivi di tutela ambientale o di sicurezza della esplorazione.

#### **Art. 6 - Accesso di soci della F.S.T. a zone a circolazione veicolare limitata**

1. Il Parco riconosce ai soci della F.S.T. la possibilità di un percorso autorizzativo facilitato per accedere a zone dell'area protetta in cui il Parco ha individuato limiti alla circolazione veicolare, nel caso in cui l'uso del mezzo a motore risulti indispensabile e non sostituibile per il trasporto di materiali necessari alla ricerca speleologica.

2. La F.S.T. presenta, attraverso dichiarazione sostitutiva, la domanda relativa all'area di interesse esplorativo, con l'elenco dei mezzi da autorizzare (tipo e targa) e i nominativi dei rispettivi proprietari, nel rispetto dei limiti quantitativi e temporali previsti per la specifica zona a circolazione veicolare limitata.

3. Il Parco esenta queste domande dal pagamento degli oneri istruttori previsti in via ordinaria.

#### **Art. 7 – Ambito di applicazione**

1. Le norme del presente Protocollo si applicano alle aree parco, alle aree contigue e alle aree contigue di cava, così come individuate dal piano per il parco vigente.

#### **Art. 8 – Soggetti referenti**

1. Il Parco e la F.S.T. comunicano i nominativi dei soggetti o degli uffici individuati come propri referenti per l'attuazione del presente Protocollo.

### **Art. 9 – Controversie**

1. I soggetti sottoscrittori del presente Protocollo concordano di definire amichevolmente e per via amministrativa qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione ed interpretazione dello stesso atto.

### **Art. 10 – Richiamo alle leggi vigenti**

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente protocollo si fa riferimento alle norme vigenti.

### **Art. 11 – Durata**

1. Il presente protocollo ha validità quinquennale a far data dalla sua sottoscrizione.

Il Presidente della Federazione Speleologica Toscana  
**Marco Innocenzi**

Il Presidente del Parco Regionale delle Alpi Apuane  
**Aberto Putamorsi**

La data di sottoscrizione del presente protocollo è quella indicata nell'ultima firma digitale apposta.